SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 giugno 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per l'Italia digitale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Palizzi e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Palizzi (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Palizzi, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Palizzi (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Adele Maio - viceprefetto;

dott.ssa Michela Fabio - viceprefetto aggiunto;

dott. Cosimo Pacchiano - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, Reg.ne Succ. n. 835

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Palizzi (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 5 luglio 2018, all'esito di un'operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla procura della Repubblica di Locri, denominata «affare comune» è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Locri nei confronti, tra gli altri, del sindaco e di due consiglieri di maggioranza del Comune di Palizzi, dimessisi dalla carica il successivo 12 luglio, tutti indagati, a vario titolo, di peculato, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, abuso d'ufficio e tentata truffa ai danni dello Stato. Il 27 luglio 2018, con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria - sezione del riesame, l'ordinanza emessa nei confronti del sindaco è stata annullata mentre quelle emesse nei confronti degli altri due amministratori sono state sostituite con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Successivamente, ai suddetti è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal tribunale di Locri il 28 dicembre 2018.

In relazione a tali vicende nonché dall'analisi di dati informativi prodotti dalle locali forze dell'ordine, il prefetto di Reggio Calabria, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 15 ottobre 2018 successivamente prorogato, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
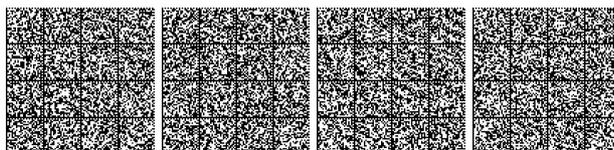
Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta del 13 marzo 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale, titolare della direzione distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri nonché dell'avvocato generale presso la procura generale della Repubblica della locale corte d'appello, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di Palizzi, collocato nel versante meridionale dell'Aspromonte, insiste in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza delle «locali di Palizzi, Palizzi Superiore e Spropoli» organizzazioni 'ndranghetistiche dedite, tra l'altro, al controllo degli appalti pubblici ed i cui componenti, come confermato dall'operazione di polizia «Mandamento Jonico», sono ritenuti responsabili di numerosi reati tra i quali quelli di frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti nonché di altre condotte delittuose aggravate dal metodo mafioso.

L'indagine ispettiva nel porre in rilievo una sostanziale continuità amministrativa tra la precedente e l'attuale compagine elettiva, atteso che parte degli amministratori in carica erano già presenti, con incarichi diversi, nella consiliatura eletta nel 2011, ha evidenziato i precedenti di polizia, le frequentazioni ed i rapporti di parentela di alcuni componenti della compagine politica e dell'apparato burocratico con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

L'organo ispettivo rappresenta che durante i comizi elettorali del maggio 2014 e più precisamente nel corso di incontri politici tenuti da colui che all'esito della competizione elettorale sarà eletto sindaco, le forze dell'ordine hanno segnalato la presenza di esponenti della criminalità organizzata segnalati nella banca dati interforze per gravi reati anche di tipo associativo.

La relazione della commissione d'indagine, relativamente all'apparato burocratico, pone in rilievo come il susseguirsi dei vari responsabili delle aree funzionali ed il mancato esercizio del potere di indirizzo e controllo da parte dei vertici politici, hanno minato la corretta attività amministrativa contribuendo a generare disfunzioni e anomalie operative. In particolare, un'indagine ispettiva disposta nel giugno 2017 dal prefetto di Reggio Calabria ha evidenziato le gravi irregolarità nella tenuta degli archivi di stato civile, anagrafe ed elettorale.

Le verifiche effettuate sulle procedure per l'affidamento di lavori pubblici e sui connessi controlli previsti dalla normativa antimafia hanno rivelato che molti lavori siano stati affidati facendo ricorso alle procedure in somma urgenza sebbene dalla disamina degli atti e dalla documentazione prodotta non sia emersa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore per ricorrere all'utilizzo di tali procedure. Inoltre viene evidenziato che in taluni casi i ripetuti affidamenti disposti per le stesse tipologie di lavori hanno permesso di realizzare frazionamenti di quello che, invero, avrebbe dovuto essere un unico intervento consentendo così di eludere la «soglia» di valore prevista dalla vigente normativa per la quale è obbligatorio richiedere le informazioni antimafia.

È oltremodo significativo che molti dei suddetti lavori sono stati aggiudicati in favore di imprese i cui titolari sono ritenuti intranei o riconducibili alla locale criminalità organizzata.

La relazione del prefetto evidenzia al riguardo che ad alcune ditte locali sono stati commissionati lavori pubblici sebbene le stesse fossero destinatarie di provvedimenti interdittivi — la cui validità è stata confermata anche all'esito di ricorsi giurisdizionali — emessi in periodi antecedenti ai disposti affidamenti. Per una delle suddette imprese vengono inoltre posti in rilievo le cointeressenze e gli stretti rapporti intercorrenti tra il titolare della ditta ed il primo cittadino.

La relazione della commissione d'indagine rileva altresì che sebbene gravate da provvedimento interdittivo due ditte hanno ricevuto, complessivamente, 19 affidamenti di lavori pubblici per rilevanti importi e che, nel periodo intercorrente da giugno 2014 a dicembre 2015, taluni lavori sono stati affidati direttamente dal primo cittadino, nella qualità di responsabile dell'area tecnica.

Ulteriore concreto elemento che evidenzia la pervicacia dell'ente locale ad operare eludendo disposizioni normative ed, in particolare, quelle antimafia è rappresentato dalla circostanza che sebbene il Comune di Palizzi, sin dal 2014, ha ottenuto le credenziali di accesso alla banca dati nazionale antimafia, nessuno dei dipendenti incaricati ha provveduto a ritirare le credenziali assegnate all'ente né è stata avanzata alcuna richiesta antimafia, ciò ha comportato anche una consequenziale violazione dell'obbligo di avvalersi delle ditte inserite nelle White list per i settori di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012. Viene altresì posto in rilievo che il Comune di Palizzi dopo aver deliberato l'adesione alla stazione unica appaltante ha successivamente limitato tale partecipazione per i soli appalti con base d'asta superiore a 500.000 euro.

La commissione d'indagine, avvalendosi delle risultanze della menzionata operazione giudiziaria «affare comune» ha posto in rilievo le criticità che hanno interessato anche l'area economico finanziaria, sottolineando il ruolo svolto dal responsabile di un'area amministrativa ed ex amministratore dell'ente che ha emesso numerosi mandati di pagamento in favore di beneficiari che non avevano effettuato alcuna prestazione per conto del Comune di Palizzi.

In tale ambito è altresì emblematica la vicenda relativa ai c.d. «voucher lavorativi», iniziativa deliberata nel mese di giugno 2014 dalla giunta comunale, che prevedeva la retribuzione con buoni lavoro delle prestazioni lavorative occasionali rese al Comune di Palizzi.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato che l'amministrazione comunale ha disposto, con le descritte modalità, il pagamento di oltre 15000 euro, per lavori e prestazioni occasionali, in favore di un affine di un esponente della locale criminalità organizzata.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Palizzi volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 aprile 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI
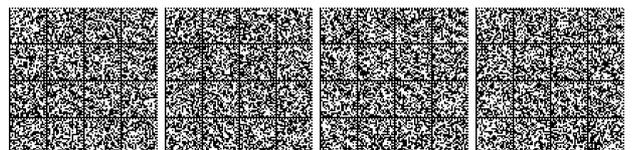
Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo
– ORGANO PERIFERICO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 1241/2019/Segr.Sic. 15 marzo 2019

All' Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Palizzi** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69(52) – Uff. V – Affari Territoriali datato 26 settembre 2018, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Palizzi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Con atto prefettizio, n. 4605/2018/Segr.Sic. del 15 ottobre 2018, veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, successivamente prorogato di ulteriori tre mesi con atto prefettizio n. 263/2019/Segr.Sic. del 16 gennaio 2019.

La predetta Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 12 marzo 2019.

...OMISSIS. .

La Commissione, al fine di dare un quadro introduttivo anche di carattere statistico, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che Palizzi è un centro agricolo del versante meridionale dell'Aspromonte, situato sul fianco destro della media valle della fiumara omonima, tra il monte Grappida (682 m) e il monte Carruso (619 m). Il suo territorio comprende la località abitata di Contrada Gruda, situata sul litorale, nonché le quattro frazioni di Palizzi Marina (1.906 abitanti), Palizzi Superiore (301 abitanti), Pietrapennata (112 abitanti), Spropoli (276 abitanti).

...OMISSIS...
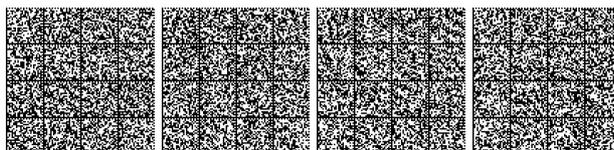
In relazione alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio di Palizzi, la Commissione rappresenta che "L'esistenza delle 'locali di Palizzi, Palizzi Superiore e Spropoli' è stata confermata dall'operazione di polizia "MANDAMENTO JONICO", nella quale vengono anche ripercorse le vicende storico/giudiziarie delle stesse. Il ...*OMISSIS*..., in provincia di ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., a conclusione della citata operazione "MANDAMENTO IONICO", hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto n. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. – D.D.A., emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti ...*OMISSIS*... persone, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro e con altri, dei reati di associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio, sequestro di persona, rapina, danneggiamento, illecita concorrenza con violenza e minaccia, rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio, truffa, frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, nonché di altre condotte delittuose aggravate dal metodo mafioso. Le indagini hanno consentito, fra l'altro, di:

1. delineare le dinamiche associative delle più importanti articolazioni della 'ndrangheta, con l'individuazione delle gerarchie e degli organigrammi delle principali *"locali"* del mandamento jonico della provincia reggina, documentandone le tipiche espressioni mafiose;
2. contestare il delitto di associazione mafiosa a ...*OMISSIS*... persone, ritenute affiliate alle locali di ...*OMISSIS*..., nonché ...*OMISSIS*..., (cosca "...*OMISSIS*..." e cosca "...*OMISSIS*...") e ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...);
3. aggiornare e completare la conoscenza sulle regole e sui rituali della 'ndrangheta, individuando nuove cariche, doti e strutture sovraordinate di cui l'organizzazione si era dotata per migliorare l'efficienza operativa delle articolazioni locali, extra-regionali, nazionali ed estere;
4. identificare gli autori di numerosi estorsioni e danneggiamenti;
5. documentare l'infiltrazione della 'ndrangheta nel controllo degli appalti pubblici per opere infrastrutturali sul territorio, mediante la turbativa di gare o l'imposizione di subappalti in favore di ditte controllate dalle cosche;"[1].

Più dettagliatamente, nella relazione sono individuati i ruoli qualificati, rivestiti all'interno della 'locale' di Palizzi[2], di seguito elencati: "...*OMISSIS*...";[3] [4].

---

[1] Cfr. pag. 14/15 della Relazione della Commissione di indagine.
[2] Tratto dalla pagina 17 del provvedimento di fermo:"... *facevano parte della 'ndrangheta di Palizzi, al cui interno si distinguevano ed operavano le locali di 'ndrangheta di Palizzi Superiore, Palizzi Marina – locale più volte oggetto di "chiusura*
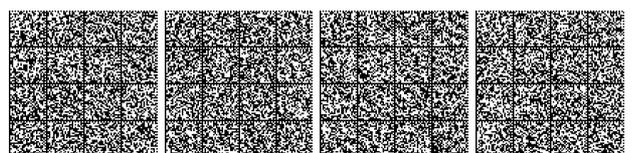
La Commissione fa riferimento, dunque, alla riconducibilità del territorio di Palizzi al c.d. Mandamento ionico, caratterizzato dalla presenza invasiva del fenomeno mafioso, come confermata da diverse Operazioni di polizia giudiziaria, che denotano l'attualità operativa delle cosche operanti in detto territorio: "

1. nell'operazione "ARMONIA" (Sentenza emessa, il ...*OMISSIS*..., dal Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Penale nr. ...*OMISSIS*... nell'ambito del proc. pen. n. ...*OMISSIS*... RGNR DDA)[5], facendo riferimento ad ...*OMISSIS*..., è emerso che:
   a. in epoca remota, Palizzi Marina e Spropoli costituivano 'ndrine della locale di Palizzi;
   b. sicuramente, già in epoca antecedente ...*OMISSIS*..., esistevano le locali di Palizzi Marina e Spropoli posti gli espliciti riferimenti emergenti: "*...No, ti dico una sola cosa!...(incomprensibile) è un coso ... (balbetta) è il migliore di tutti a PALIZZI ...OMISSIS...? ...OMISSIS..., bene? Perché ...OMISSIS... solo, ah! ... Sai che mi ha detto? ... L'unica cosa, se mi facevate un grande favore a me, se ...OMISSIS... il "LOCALE" di Palizzi Marina e quello di Spropoli, anche quello di Palizzi Marina - ha detto - almeno non ...sapevamo che eravamo chiusi ...*". ...*OMISSIS*... (Palizzi, ...*OMISSIS*...[6]), ...*OMISSIS*...;
   c. la locale di Palizzi Marina, all'epoca, risultava essere stata chiusa per problematiche non specificate ma riferibili ai rapporti con la contermine locale

---

da ultimo in data antecedente ...OMISSIS... - e Spropoli (in concorso con ...OMISSIS... nei cui confronti si è proceduto separatamente nell'ambito del p.p. n. ...OMISSIS... rgnr/mod.21/dda c.d. operazione "Crimine" e con ...OMISSIS... nei cui confronti si è proceduto separatamente nell'ambito del p.p. n. ...OMISSIS... rgnr/mod.21/dda c.d. operazione "Reale 5"); quali affiliati, facevano parte dell'associazione, ...OMISSIS...".

[3] Cfr. pagg. 16-17 della relazione della Commissione di indagine.

[4] Altri esponenti della criminalità organizzata indicati dalla Commissione sono:"
1. ...*OMISSIS*..., nato a Palizzi il ...*OMISSIS*..., risulta ...*OMISSIS*... (operazione "ARMONIA");
2. ...*OMISSIS*..., nato a Palizzi il ...*OMISSIS*..., risulta ...*OMISSIS*... (operazione "ARMONIA" e operazione "CRIMINE 2");
3. ...*OMISSIS*..., sopra già indicato, residente in Palizzi ...*OMISSIS*... risulta: ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*...: il ...*OMISSIS*..., con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile il ...*OMISSIS*..., per ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., nell'operazione "MANDAMENTO JONICO", come "*appartenente alla locale di Palizzi superiore*", ...*OMISSIS*...;
4. ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*..., risulta: ...*OMISSIS*... nell'ambito dell'operazione di polizia "BELLU LAVURU" (proc. pen. n. ...*OMISSIS*... RGNR DDA), ...*OMISSIS*.... (...)

Infine, si segnalano ...*OMISSIS*..., pur essendo esenti da specifici precedenti penali e/o di polizia:
1. ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*..., (...). ...*OMISSIS*... ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... per ...*OMISSIS*....
2. ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*... ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... per ...*OMISSIS*....
3. ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*..., Cfr. pagg. 25/31 della Relazione della Commissione di Indagine.

[5] Importante inchiesta giudiziaria, condotta dalla DDA di Reggio Calabria ...*OMISSIS*..., che ha dimostrato l'esistenza di un'articolata organizzazione criminale di tipo mafioso, operante nel ...*OMISSIS*..., facente capo allo storico e indiscusso boss, ...*OMISSIS*..., alias "...*OMISSIS*...".

[6] ...*OMISSIS*..., nato a Palizzi ...*OMISSIS*..., risulta ...*OMISSIS*..., il ...*OMISSIS*..., con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile il ...*OMISSIS*..., per associazione di tipo mafioso, ...*OMISSIS*..., quale "... soggetto appartenente alla 'ndrina facente capo a ...*OMISSIS*... - operante nei comuni di Palizzi Marina e Spropoli, a sua volta inserita nel territorio ...*OMISSIS*...: cui garantiva sostegno incondizionato ...*OMISSIS*...; inoltre, ...*OMISSIS*..." (operazione di polizia "REALE 5"), cfr. pag. 25-26 della Relazione della Commissione d'indagine.
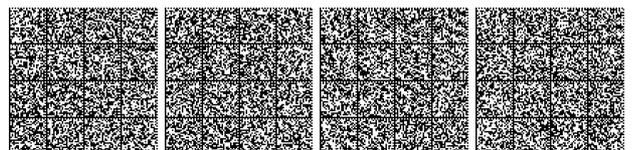
di Spropoli;

d. esisteva un'ulteriore locale di 'ndrangheta a Palizzi Superiore: in tale contesto il predetto ...*OMISSIS*... chiedeva ...*OMISSIS*... (Palizzi, ...*OMISSIS*...[7]) se gli affiliati della locale di Palizzi Marina, in quel momento chiusa, dovessero fare riferimento a lui;

2. nella sentenza, emessa nell'ambito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP – GUP ...*OMISSIS*..., relativa all'operazione "CRIMINE", emergeva che «*Sull'esistenza e l'operatività del locale ndranghetistico di Palizzi Superiore non è necessario spendere molte parole, potendosi fare utile riferimento alla sentenza emessa nel processo c.d. Armonia (...), con la quale ...OMISSIS... è stato condannato a ...OMISSIS... proprio quale capo del locale di quel comune. Gli elementi raccolti nel corso della presente indagine hanno poi confermato la perdurante presenza della 'ndrangheta nel predetto territorio...*»;

Dall'analisi del materiale probatorio acquisito nell'ambito del proc. pen. n. ...*OMISSIS*... RGNR DDA "REALE", costituito da ...*OMISSIS*... tra presenti ...*OMISSIS*..., alias "...*OMISSIS*...", considerato attuale reggente dell'omonima famiglia di 'ndrangheta operante in ...*OMISSIS*...[8] *(...)*, sono emerse le seguenti tematiche:

1. tentativo di alcuni esponenti della locale di Palizzi di assorbire, chiudendola, la locale di Spropoli[9]. In tale contesto si appurava che:

a. nell'area di interesse, ...*OMISSIS*..., esisteva una sola locale di 'ndrangheta la quale, in quell'anno, venne scissa a seguito della costituzione delle ulteriori

---

[7] ...*OMISSIS*..., nato a Palizzi il ...*OMISSIS*..., risulta:
a. ...*OMISSIS*... sottoposto ...*OMISSIS*... (sino al ...*OMISSIS*...);
b. ...*OMISSIS*... della locale di Palizzi, nonché ...*OMISSIS*... "Provincia", ciò sancito:
1) dalla ...*OMISSIS*... per ...*OMISSIS*... operazione di polizia "ARMONIA", con il seguente ruolo: "...*OMISSIS*...";
2) dalle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Reggio Calabria emesse nell'ambito del giudizio abbreviato del processo "CRIMINE", con le quali ...*OMISSIS*..., con il ruolo di "capo della locale di Palizzi";
3) dalle sentenze del processo "ARMONIA" e da quelle delle Corti di Assise e Assise d'Appello di Reggio Calabria, che hanno affrontato il problema ...*OMISSIS*... In particolare, ...*OMISSIS*... - sviluppatasi nel periodo ...*OMISSIS*... – trovò composizione solo con l'intervento degli allora più autorevoli esponenti della 'ndrangheta del Mandamento Jonico. La ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), sotto la direzione di ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...) e ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*..., rappresentato ...*OMISSIS*..., sopra indicato), schierati dalla parte degli "...*OMISSIS*...". La conferma di accordi pacificatori proveniva dai diretti interessati: ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... ...*OMISSIS*... i quali commentavano che "... se il locale è a posto, se tutto è in armonia, il discorso è chiuso! ...". Da ...*OMISSIS*... tra ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... procedimento penale "ARMONIA" emergeva poi che il ...*OMISSIS*... si era interessato anche della ricomposizione ...*OMISSIS*..., che vide contrapposte le cosche "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*...", cfr. pagg. 20/22 della relazione della Commissione d'indagine.

[8] ...*OMISSIS*...

[9] Tale tematica, ...*OMISSIS*..., è stata oggetto delle sentenze, emesse dal Tribunale di Locri e dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nell'ambito del proc. pen. ...*OMISSIS*... RGNR DDA nota come "I fiancheggiatori della 'ndrina ...*OMISSIS*... ("REALE 5"), che ha riguardato il contesto associativo ...*OMISSIS*..., alias "...*OMISSIS*...".
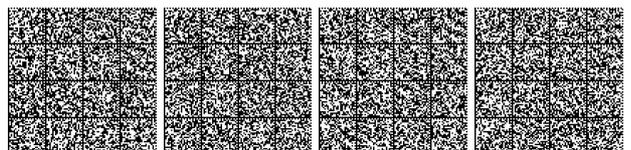
locali di Palizzi Marina e Spropoli le quali, come accertato nel processo "ARMONIA", prima avevano avuto il livello ordinativo di 'ndrina;

b. la problematica in questione veniva ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...) rispettivamente per conto della locale di Palizzi e di Spropoli, al ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*.... Quest'ultimo stabilì che le due locali sarebbero rimaste separate;

2. attività estorsive poste in essere dagli affiliati alla locale di Spropoli" [10].

...*OMISSIS*...

La Commissione sottolinea la rilevanza della recente operazione di polizia giudiziaria denominata "AFFARE COMUNE", "in relazione alla quale, ...*OMISSIS*... ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari n. ...*OMISSIS*... RGNR e n. ...*OMISSIS*... RG GIP, emessa ...*OMISSIS*... dal Tribunale di Locri su richiesta di quella Procura della Repubblica nei confronti di:

1. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... del Comune di Palizzi (...). Il ...*OMISSIS*... di Palizzi, ...*OMISSIS*..., è stato ...*OMISSIS*... a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione del Riesame - che ha annullato l'ordinanza applicativa ...*OMISSIS*....
2. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*..., consigliere ...*OMISSIS*...[11], ...*OMISSIS*... di Palizzi, (...). A seguito di provvedimento emesso ...*OMISSIS*... dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione del Riesame -, nei confronti di ...*OMISSIS*... è stata sostituita ...*OMISSIS*... con quella ...*OMISSIS*...
3. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*..., consigliere ...*OMISSIS*...[12] del comune di Palizzi, (...). A seguito di provvedimento emesso ...*OMISSIS*... dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione del Riesame -, nei confronti di ...*OMISSIS*... è stata sostituita ...*OMISSIS*... con quella ...*OMISSIS*...
4. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*..., titolare ...*OMISSIS*..., ubicato nel comune di Palizzi. A seguito di provvedimento emesso ...*OMISSIS*... dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione del Riesame nei confronti di ...*OMISSIS*... è stata sostituita ...*OMISSIS*... con quella ...*OMISSIS*...

I menzionati sono indagati ...*OMISSIS*..." [13].

...*OMISSIS*...

---

[10] Cfr. pagg. 17/20 della relazione della Commissione di indagine.
[11] Il ...*OMISSIS*... ha rassegnato le dimissioni dalla carica pubblica.
[12] Il ...*OMISSIS*... ha rassegnato le dimissioni dalla carica pubblica.
[13] Cfr. pagg. 3-4 della Relazione della Commissione di Indagine.
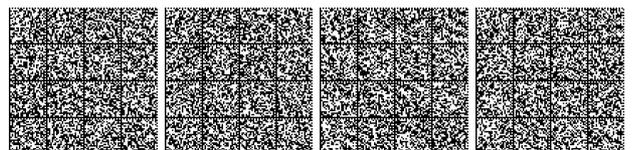
L'Organo di indagine rappresenta che già durante i comizi elettorali sono stati notati dalle Forze di Polizia alcuni "soggetti d'interesse operativo": in particolare in occasione degli incontri politici tenuti dal *...OMISSIS...*, è stata segnalata la presenza "in data, *...OMISSIS...*, nella frazione Spropoli di Palizzi, dei *...OMISSIS...*, *...OMISSIS...* e *...OMISSIS...*, *...OMISSIS...*, e *...OMISSIS...*, nella frazione Spropoli di Palizzi, il *...OMISSIS...*, *...OMISSIS...* e *...OMISSIS...* *...OMISSIS...*), (...)*...OMISSIS...* (Palizzi, *...OMISSIS...*), *...OMISSIS...*" [14].

...OMISSIS...

Il Consiglio comunale di Palizzi si è rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2014, che hanno visto eletto Sindaco, con *...OMISSIS...* voti di preferenza *(...OMISSIS...% dei voti espressi - ...OMISSIS...)*, *...OMISSIS...*, esponente della *...OMISSIS...* denominata "*...OMISSIS...*", prevalsa sulla *...OMISSIS...* denominata "*...OMISSIS...*" *(...OMISSIS... voti di preferenza, pari al ...OMISSIS...% dei voti espressi - ...OMISSIS...)*, capeggiata da *...OMISSIS...*, attuale consigliere *...OMISSIS...*.

L'Organo ispettivo ha riportato, ove esistenti, precedenti di polizia, frequentazioni e parentele dei membri della compagine politica eletta, ritenuti rilevanti ai fini di valutare la continuità con la criminalità organizzata. In particolare, con riferimento all'apparato politico, viene segnalato che:

1. "*...OMISSIS...*, nato a *...OMISSIS...*, risulta coinvolto[15] "nel procedimento penale n. *...OMISSIS...* R.G.N.R. D.D.A. (vi è riunito il n. *...OMISSIS...* R.G.N.R. DDA) e N. *...OMISSIS...* R.G. G.I.P. D.D.A. (vi è riunito il n. *...OMISSIS...* R.G. G.I.P. D. D.A.) nell'ambito dell'operazione di polizia "ECOSISTEMA", all'esito della quale *...OMISSIS...* ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare n. *...OMISSIS...* R.G.N.R. D.D.A., n. *...OMISSIS...* R.G. G.I.P. D.D.A. e n. *...OMISSIS...* R.O.C.C., emessa *...OMISSIS...* dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia nei confronti di *...OMISSIS...*, localmente legati ad ambienti *...OMISSIS...*, della *...OMISSIS...* e della 'ndrangheta

---

[14] Cfr. pag. 71 della relazione della Commissione di indagine.

[15] Con il seguente capo d'imputazione: "... del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 56-318 c.p., perché, in concorso tra loro, *...OMISSIS...* ricollegabili alla funzione esercitata (quali ad esempio l'affidamento da parte del Comune di Palizzi di *...OMISSIS...*), accordo che *...OMISSIS...* di assumere *...OMISSIS...* Palizzi, indicato *...OMISSIS...*, perché *...OMISSIS...*". Cfr. pagg. 32/34 della Relazione della Commissione di indagine.
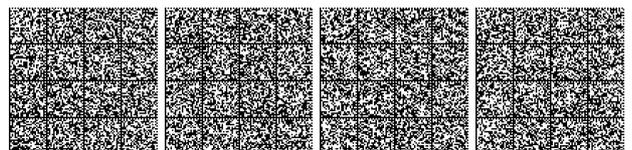
nelle sue articolazioni territoriali denominate "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*...", tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, ...*OMISSIS*..."[16].

Al riguardo la Commissione precisa, comunque, che "Nell'ambito di tale vicenda il ...*OMISSIS*..., dal Tribunale Sezione GIP – GUP con sentenza n. ...*OMISSIS*..., perché il fatto non sussiste. Il procedimento risulta tuttora pendente c/o la Corte di Appello di Reggio Calabria al n. ...*OMISSIS*...;"[17].

L'Organo ispettivo, riferisce altresì, che ...*OMISSIS*... è risultato "...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*... (...), in compagnia di ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), segnalato, in ...*OMISSIS*...; (...) in compagnia di ...*OMISSIS*... (Palizzi, ...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*...[18]; (...) in compagnia ...*OMISSIS*...[19] ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... (sopra citato) [20]; (...) unitamente ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*..., nell'ambito dell'operazione di polizia "METROPOLIS"), ...*OMISSIS*...;[21] (...) in compagnia di ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*...;[22] (...) in compagnia di ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), interessato ...*OMISSIS*... n. ...*OMISSIS*... R.G.M.P. e n. ...*OMISSIS*... SEQU. datato ...*OMISSIS*..., nonché ...*OMISSIS*... n. ...*OMISSIS*... R.G.M.P. e n. ...*OMISSIS*... PROVV. datato ...*OMISSIS*... del Tribunale di Reggio di Calabria; ritenuto, per parentela[23], contiguo all'omonima famiglia di 'ndrangheta alias "...*OMISSIS*...", operante nel comune di ...*OMISSIS*...

Infine la Commissione fa presente che "...*OMISSIS*..."[24].

2. ...*OMISSIS*..., nato ...*OMISSIS*..., Consigliere ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*... è stato "...*OMISSIS*...: il ...*OMISSIS*... (...), ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, ...*OMISSIS*...[25] ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., (...) nei pressi della ...*OMISSIS*... di quel comune; (...) in compagnia di ...*OMISSIS*... (Palizzi, ...*OMISSIS*...),

---

[16] "Le indagini, ...*OMISSIS*..., si sviluppano ...*OMISSIS*... operazioni di polizia cc. dd. "Ada" e "Ultima Spiaggia", nei confronti delle articolazioni territoriali della 'ndrangheta facenti capo alle famiglie "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*...", operanti nei Comuni di ...*OMISSIS*.... Le attività di ...*OMISSIS*...", Cfr. nota 26 pagg. 32/33 della Relazione della Commissione di Indagine.

[17] Cfr. pag. 34 della Relazione della Commissione di indagine.

[18] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, sulla ...*OMISSIS*..."; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi, sulla ...*OMISSIS*...;" cfr. pag. 43-44 della Relazione della Commissione di Indagine.

[19] Cfr. pag. 4 del redattore

[20] "il 18...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, sulla ...*OMISSIS*.... In questa circostanza era presente anche ...*OMISSIS*... (Palizzi, ...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*..., poiché "...*OMISSIS*... del comune di Palizzi"; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, sulla ...*OMISSIS*...;" cfr. pag. 44 della Relazione della Commissione di Indagine.

[21] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Superiore, in quel comune ...*OMISSIS*...", cfr. pag.44 della Relazione della Commissione di Indagine.

[22] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*..., sulla ...*OMISSIS*..., cfr. pag. 44 della Relazione della Commissione di Indagine.

[23] ...*OMISSIS*..., ritenuto elemento di spicco dell'omonima famiglia di 'ndrangheta alias "...*OMISSIS*..." cfr. pag. 45 della Relazione della Commissione di Indagine.

[24] Cfr. pag. 45 della Relazione della Commissione d'indagine.

[25] Cfr. pag. 4 del redattore.
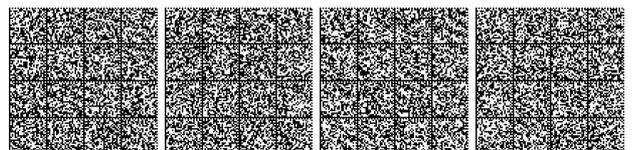
...*OMISSIS*..., ritenuto vicino alla famiglia di 'ndrangheta "...*OMISSIS*...":[26]

3. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*..., (...) Consigliere ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., il quale risulta "...*OMISSIS*...: in compagnia di ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), segnalato ...*OMISSIS*...[27]; (...) in compagnia di ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*..., per ...*OMISSIS*...[28];
4. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*...,(...), Consigliere ...*OMISSIS*..., (...) risulta "...*OMISSIS*... in compagnia di ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), questo ultimo segnalato...*OMISSIS*..."[29].
5. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*..., Consigliere ...*OMISSIS*..., "il quale risulta: ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...). Quest'ultimo è stato ...*OMISSIS*..., in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare n. ...*OMISSIS*... RGNR DDA, n. ...*OMISSIS*... RG GIP DDA e n. ...*OMISSIS*... R O.C.C. (operazione di polizia c.d. "TERRA CHIANA"), per il reato di ...*OMISSIS*..., aggravati dall'art. 7 della L. 203/91"[30].
3. ...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*..., Consigliere ...*OMISSIS*..., "risulta ...*OMISSIS*..., il ...*OMISSIS*... (...) in compagnia ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...) e ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...[31] del predetto[32] ...*OMISSIS*...;"[33].

<u>...*OMISSIS*...</u>

Nella propria relazione conclusiva, la Commissione elenca ...*OMISSIS*..., riportando anche i pregiudizi di polizia e le frequentazioni degli stessi, laddove esistenti. Il medesimo Organo di indagine evidenzia, altresì, le posizioni di ...*OMISSIS*..., sottolineando che:

1. ...*OMISSIS*... nato a Palizzi, ...*OMISSIS*..., Responsabile ...*OMISSIS*..., risulta

---

[26] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Superiore, sulla ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, in quel comune ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, sulla ...*OMISSIS*...;", Cfr. pag. 49 della Relazione della Commissione d'indagine.

[27] "...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*..., nel comune di Palizzi ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*..., nel comune di Palizzi ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*...;" Cfr. pag. 52 della Relazione della Commissione d'indagine.

[28] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*..., Cfr. pag. 52 della Relazione della Commissione d'indagine.

[29] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*...; il...*OMISSIS*... Cfr. pag. 54 della Relazione della Commissione d'indagine.

[30] "... per il delitto di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p. 624-625 n. 3, 5 e 8 c.p. art. 7 L.N. 203/1991 perché, in concorso tra loro e con ...*OMISSIS*..., con più azioni esecutive ...*OMISSIS*..."; 2 "... per il delitto di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p. 61 n. 2 c.p., artt. 12 e 14 l. 497/74, art. 7 L.N. 203/1991 perché, in concorso tra loro e con ...*OMISSIS*..., con più azioni esecutive ...*OMISSIS*... Fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e comunque ...*OMISSIS*...". Cfr. pag. 55 della Relazione della Commissione d'indagine.

[31] Poiché ...*OMISSIS*....

[32] Cfr. pag. 5 del redattore.

[33] Cfr. pag. 63 della Relazione della Commissione di indagine.
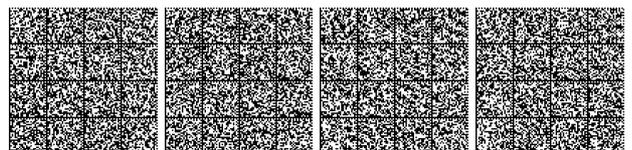
<u>"...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... associazione mafiosa 416 bis ed altro" (...) ritenuto esponente di spicco della locale di Palizzi Superiore</u>". Inoltre è stato "...*OMISSIS*...: in compagnia ...*OMISSIS*... [34] [35]; in compagnia di ...*OMISSIS*...[36]; il ...*OMISSIS*... (...) in compagnia ...*OMISSIS*..., già indicato; il ...*OMISSIS*... (...) in compagnia ...*OMISSIS*...[37]; ...*OMISSIS*... (...) in compagnia ...*OMISSIS*...[38]; il ...*OMISSIS*... (...) unitamente a ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*...;"[39].

2. ...*OMISSIS*..., risulta "...*OMISSIS*...: il ...*OMISSIS*... (...) con il predetto ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*... (...) in compagnia di ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*... (...) con il predetto ...*OMISSIS*...;" [40].
3. ...*OMISSIS*..., risulta "...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*..., nell'ambito di un'attività investigativa condotta ...*OMISSIS*... nei confronti di n. ...*OMISSIS*... soggetti, tra cui alcuni ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso – medesima vicenda che ha coinvolto il predetto ...*OMISSIS*...);"[41].
4. ...*OMISSIS*..., risulta: "...*OMISSIS*..., il ...*OMISSIS*... (...) ...*OMISSIS*... (...) ...*OMISSIS*...: in compagnia del predetto ...*OMISSIS*...[42]; (...) in compagnia ...*OMISSIS*...)[43]; in compagnia del predetto ...*OMISSIS*...[44]
5. ...*OMISSIS*..., risulta: "...*OMISSIS*..., il ...*OMISSIS*... (...) in compagnia di ...*OMISSIS*... (Palizzi, ...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*..."[45].

<u>...*OMISSIS*...</u>

---

[34] "...*OMISSIS*..., nato a Palizzi il ...*OMISSIS*..., risulta ...*OMISSIS*... associazione di tipo mafioso (operazione "ARMONIA"); ...*OMISSIS*... di: ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... associazione di tipo mafioso (operazione "ARMONIA"). ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...;" Cfr. pagg. 23-24 della Relazione della Commissione d'indagine.

[35] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, in quel comune ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Superiore, nel comune di Palizzi ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Superiore, ...*OMISSIS*.... In questa circostanza era presente anche il ...*OMISSIS*...", cfr. pag. 77 della Relazione della Commissione di Indagine.

[36] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Superiore, ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla Stazione CC di ...*OMISSIS*..., sulla ...*OMISSIS*.... In questa circostanza ...*OMISSIS*..."; cfr. pag. 77 della Relazione della Commissione di Indagine.

[37] Cfr. pag. 22 della Relazione della Commissione di Indagine.

[38] Cfr. pag. 24 della Relazione della Commissione di Indagine.

[39] Cfr. pag. 78 della Relazione della Commissione di Indagine.

[40] Cfr. pagg. 78-79 della Relazione della Commissione di Indagine.

[41] Cfr. pagg. 79 della Relazione della Commissione di Indagine.

[42] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... In questa circostanza ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dallo ...*OMISSIS*... In questa circostanza ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*..., in compagnia del predetto ...*OMISSIS*..."; Cfr. pag. 80 della Relazione della Commissione di Indagine.

[43] " il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dal ...*OMISSIS*..."; Cfr. pagg. 80-81 della Relazione della Commissione di Indagine.

[44] "il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Marina, in quel comune ...*OMISSIS*...; il ...*OMISSIS*..., dalla ...*OMISSIS*... di Palizzi Superiore, sulla ...*OMISSIS*..."; Cfr. pag. 81 della Relazione della Commissione di Indagine.

[45] Cfr. pag. 81 della Relazione della Commissione di Indagine.
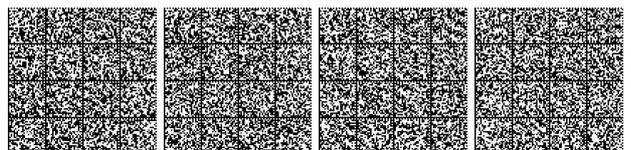
L'Organo di indagine evidenzia che "...*OMISSIS*..."[46]. Pertanto i Commissari hanno acquisito al riguardo la relazione ...*OMISSIS*..., nella quale viene riferito "...*OMISSIS*..."[47].

Aggiunge la Commissione che, con decreto prefettizio n. ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*..., è stata disposta "un'attività ispettiva presso il Comune di Palizzi per accertare ...*OMISSIS*..., nonché verificare, in particolare, ...*OMISSIS*...".

In proposito, i Commissari concludono che "La vicenda ...*OMISSIS*... *iure sanguinis* assume particolare rilievo sia in quanto evidenzia le gravi irregolarità ...*OMISSIS*... sia per l'elevato numero delle istanze ...*OMISSIS*... presso il Comune che, come dichiarato ...*OMISSIS*... nella relazione sopracitata, ammontano a n. ...*OMISSIS*..., numero quest'ultimo che si ritiene elevato in rapporto a quello degli abitanti (circa il 17%)"[48].

<u>...*OMISSIS*...</u>

L'attività della Commissione si è incentrata sulle procedure attuate ...*OMISSIS*... per ...*OMISSIS*... e, in particolare, sulla corretta attuazione delle disposizioni previste dalla normativa antimafia.

L'Organo ispettivo riporta dettagliatamente ...*OMISSIS*..., molti dei quali sono stati affidati ...*OMISSIS*..., scandendone le diverse fasi procedimentali ed evidenziando, anche nelle conclusioni, di aver accertato l'avvenuta aggiudicazione di pronto intervento ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... intranei e/o vicini alla locale criminalità organizzata.

Al riguardo, dalla disamina dei Commissari è emerso ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*..." risultano essere stati commissionati ...*OMISSIS*..., nonostante ...*OMISSIS*... già destinatarie di provvedimento interdittivo antimafia, ...*OMISSIS*....

Nel dettaglio viene specificato che:

"la società ...*OMISSIS*..., (...) risulta destinataria di certificazione interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il ...*OMISSIS*... con prot. n. ...*OMISSIS*..., confermata dal TAR Sezione Staccata di Reggio di Calabria (ordinanza n. ...*OMISSIS*... emessa il ...*OMISSIS*...) e dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato (ordinanza n. ...*OMISSIS*... emessa il ...*OMISSIS*...). La Pre-

---

[46] Cfr. pag. 83 della Relazione della Commissione di Indagine.
[47] Cfr. pagg. 84-85 della Relazione della Commissione di Indagine.
[48] Cfr. pag. 104 della Relazione della Commissione di Indagine.

fettura ha ...*OMISSIS*..., in data ...*OMISSIS*..., con prot. n. ...*OMISSIS*..., l'interdittiva, quest'ultima a sua volta confermata dal TAR Sezione Staccata di Reggio di Calabria (sentenza n. ...*OMISSIS*... emessa il ...*OMISSIS*...).
Risulta, inoltre, che sia stata sottoposta, ...*OMISSIS*..., ad amministrazione giudiziaria poiché destinataria di decreto di sequestro nell'ambito del procedimento penale n. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. e n. ...*OMISSIS*... R.G. GIP del Tribunale di Locri (RC).
La ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*...", con sede legale in ...*OMISSIS*... destinataria di provvedimento interdittivo antimafia prot. n. ...*OMISSIS*..., emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria il ...*OMISSIS*... e confermato dal TAR Sezione Staccata di Reggio di Calabria (sentenza n. ...*OMISSIS*... emessa il ...*OMISSIS*...); destinataria, inoltre, di ...*OMISSIS*..."[49].
La Commissione sottolinea, peraltro, la sussistenza di particolari rapporti intercorrenti tra ...*OMISSIS*... citata ditta "...*OMISSIS*..." ed il ...*OMISSIS*... "il quale, nell'ambito del procedimento R.G. n. ...*OMISSIS*... instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Locri, ha ...*OMISSIS*... stesso ...*OMISSIS*.... ...*OMISSIS*..."[50].
La Commissione precisa altresì che, in costanza di provvedimento di interdittiva antimafia, "...*OMISSIS*..." ha ricevuto ...*OMISSIS*... affidamenti diretti lavori, mentre "...*OMISSIS*..." ha ottenuto ...*OMISSIS*... affidamenti diretti e ...*OMISSIS*... in somma urgenza[51].
In proposito, l'Organo di Indagine soggiunge che i suddetti lavori sono stati affidati direttamente "...*OMISSIS*... - nella qualità di ...*OMISSIS*... nel periodo dal ...*OMISSIS*... al ...*OMISSIS*... - alla ditta ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*... affidamenti diretti per un totale di € ...*OMISSIS*...) e alla ditta ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*... affidamenti diretti per un totale di € ...*OMISSIS*...)", rilevando, pertanto, una "dannosa commistione di ruoli tra ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*...".

Il Collegio ispettivo si sofferma con attenzione sulla corretta attuazione delle disposizioni previste dalla normativa antimafia.

In proposito evidenzia "...*OMISSIS*..." [52].

I Commissari specificano, al riguardo, che "...*OMISSIS*..."[53].

---

[49] Cfr. pagg. 106/108 della Relazione della Commissione di Indagine.
[50] Cfr. pag. 108 della Relazione della Commissione di Indagine.
[51] Cfr. pagg. 166/169 e pagg. 129/131 e della Relazione della Commissione di Indagine.
[52] Cfr. pag. 187 della Relazione della Commissione di Indagine.
[53] Cfr. pag. 187 della Relazione della Commissione di Indagine.

In generale la Commissione segnala "l'Omesso ricorso alle cautele antimafia", in quanto "gli uffici del Comune di Palizzi non si preoccupano di acquisire, ove necessario, le comunicazioni antimafia o le informazioni antimafia ex D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., né, nella buona parte dei casi, di ottemperare all'obbligo di attingere alla White List per i settori di cui all'art. 1 c. 53 della L. 190/2012"[54].

Si fa riferimento, dunque a "prassi amministrative-elusive della normativa antimafia, (...) sintomo della complessiva permeabilità da parte di soggetti esterni all'Amministrazione ed i taluni casi appartenenti e/o contigui alla criminalità organizzata"[55].

Ancora, con richiamo alle ...*OMISSIS*..., la Commissione sottolinea che "appare mancare, negli atti e nella documentazione prodotta dal Comune, una prova effettiva e ben documentata delle situazioni di somma urgenza[56] e che, in alcuni casi, si è fatto ricorso al "frazionamento degli interventi che ha permesso (...) di non raggiungere la "soglia" di valore minima prevista dalla vigente normativa, oltre la quale è obbligatorio richiedere le informazioni antimafia"[57].

...*OMISSIS*...

L'Organo di Indagine riferisce che "...*OMISSIS*..."[58].

La Commissione ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..."[59].

Con riferimento ...*OMISSIS*..., "il Comune di Palizzi, con una serie di delibere (...) ha ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...)"[60], mentre il Comune ...*OMISSIS*....

...*OMISSIS*...

La Commissione ha rilevato criticità anche ...*OMISSIS*... dell'Ente, con particolare riferimento al ...*OMISSIS*....

Al riguardo il Collegio ispettivo riporta che "L'operazione "...*OMISSIS*..." ha evidenziato il ruolo primario ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ...*OMISSIS*... del Comune di Palizzi, nonché responsabile ...*OMISSIS*..., che ...*OMISSIS*... per conto del Comune di Palizzi"[61].

---

[54] Cfr. pag. 207 della Relazione della Commissione di Indagine.
[55] Cfr. pag. 207 della Relazione della Commissione di Indagine.
[56] Cfr. pag. 191 della Relazione della Commissione di Indagine.
[57] Cfr. pag. 194 della Relazione della Commissione di Indagine.
[58] Cfr. pag. 206 della Relazione della Commissione di Indagine.
[59] Cfr. pag. 206 della Relazione della Commissione di Indagine.
[60] Cfr. pag. 197-198 della Relazione della Commissione di Indagine.
[61] Cfr. pag. 12 della Relazione della Commissione di Indagine.
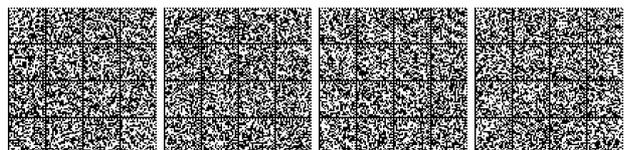
Il ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...[62]) relativo a ...*OMISSIS*.... Al riguardo, l'Organo ispettivo ritiene che "...*OMISSIS*... (...), desunti dalla vicenda riportata nel procedimento R.G. n. ...*OMISSIS*... instaurato presso il Tribunale Civile di Locri laddove ...*OMISSIS*..., si legge: ...*OMISSIS*...";[63].

A sostegno della propria tesi secondo cui la gestione economico finanziaria "...*OMISSIS*... il Comune di Palizzi", la Commissione richiama ...*OMISSIS*... denominato "...*OMISSIS*..."; nell'ambito del quale "...*OMISSIS*..."[64].

* * * * * * * *

Per la Commissione d'indagine "emerge, in definitiva, il quadro di un'Amministrazione che, lungi dal dispiegare sul territorio le opportune capacità operative finalizzate all'erogazione ai cittadini di servizi in un contesto di regolarità, legittimità, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, si è rivelata sicuramente negligente e in taluni casi potenzialmente permeabile a condizionamenti esterni, con compromissione della funzionalità amministrativa e degli interessi della collettività. Si ritiene pertanto che gli elementi informativi e documentali acquisiti da questa Commissione siano meritevoli di attenta valutazione, nella loro potenziale valenza indiziaria della possibile "permeabilità" e condizionamento dell'Amministrazione comunale di Palizzi all'influenza della criminalità organizzata."[65].

* * * * * * * *

...*OMISSIS*...

Dalla disamina della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo della criminalità organizzata sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Palizzi, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Palizzi è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

[62] Cfr. pag. 93 della Relazione della Commissione di Indagine.
[63] Cfr. pag. 203 della Relazione della Commissione di Indagine.
[64] Cfr. pag. 204-205 della Relazione della Commissione di Indagine.
[65] Cfr. pag. 208 della Relazione della Commissione d'Indagine.

tenutosi presso questa Prefettura in data 13 marzo 2019, con la partecipazione dell'Avvocato Generale presso la Procura Generale della Repubblica della locale Corte di Appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Palizzi, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Il Prefetto: DI BARI

19A03522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 maggio 2019.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° dicembre 2016 con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari nella disciplina di «Oncologia»;

Vista la nota n. 15660 del 23 agosto 2018, con la quale l'IRCCS «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di «Oncologia»;

Vista la relazione redatta, a seguito della *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 29 gennaio 2019, dagli esperti della commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 27 settembre 2018;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
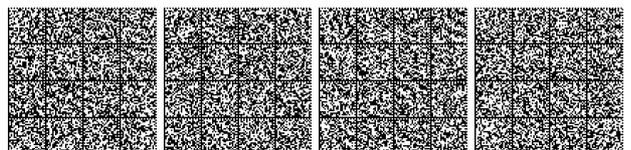
Vista la nota prot. n. 1561 del 18 aprile 2019 con la quale il presidente della Regione Puglia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico del suddetto IRCCS;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Tumori Giovanni Paolo II», con sede a Bari, via Orazio Flacco 65, per la disciplina di «Oncologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 6 maggio 2019

Il Ministro: GRILLO

19A03520

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019.

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota del 30 maggio 2018, n, 17138 con la quale la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Considerato che le variazioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto da detto decreto legislativo;

Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

2. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (*Gazzetta Ufficiale* L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 291

ALLEGATO

Allegato 13

Registro dei fertilizzanti.

Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI CE
(con riferimento all'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

G - Sostanze di calcinazione

Calce naturale (con riferimento al capitolo G.1. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003

1	2 Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	3 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	4 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	5 Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1a)	Calcare qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
1b)	Calcare di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2a)	Calcare magnesifero qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
2b)	Calcare magnesifero di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3a)	Calcare dolomitico qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
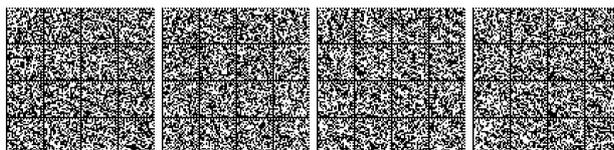
3b)	Calcare dolomitico di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
4a)	Calcare marino qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
4b)	Calcare marino di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5a)	Calcare fine qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5b)	Calcare fine di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
6	Sospensione di carbonati	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	

Varietà di calce ottenute da processi industriali (con riferimento al capitolo G.3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

1	2 Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	3 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	4 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	5 Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1a)	Calce da zuccherificio	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola
1b)	Calce da zuccherificio (sospensione)	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, *maerl*, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola
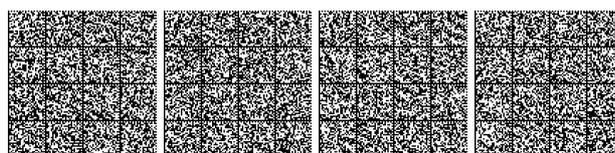
CONCIMI NAZIONALI

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto).

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2 dell'Allegato 1 del presente decreto)

1	2 Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	3 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	4 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	5 Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
8	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica. Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono.	
14	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Letame. Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato. Segatura e trucioli di legno. Cenere di legno.	Effluenti animali proibiti se provenienti da allevamenti industriali Ceneri prodotte con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI

(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

L'indicazione "Matrici organiche (con riferimento al **capitolo 2**, dell'Allegato 5 del presente decreto)" è sostituita dalla seguente:
"Matrici organiche (con riferimento al **capitolo 3**, dell'Allegato 5 del presente decreto)".
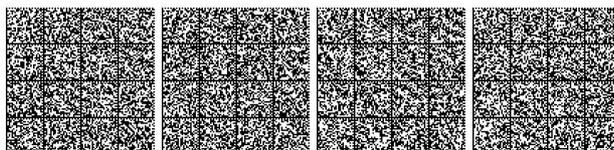
PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

(con riferimento al capitolo dell'Allegato 6 del presente decreto)

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 del presente decreto), è aggiunto il seguente punto:

1	2 Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	3 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	4 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	5 Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura

19A03517

DECRETO 26 marzo 2019.

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 20 maggio 2016, n. 11799, con la quale l'Associazione italiana
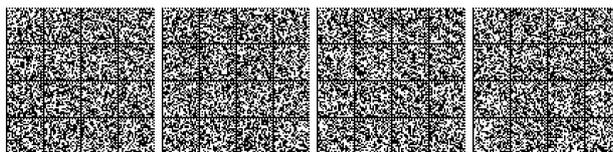
fungicoltori ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 21 febbraio 2019, n. 0041827 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'8 giugno 2017;

Considerata la necessità di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «%» sul parametro Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero d'ordine 8 *b)*, denominazione del tipo «Soluzione di filtrato di crema di alghe» dell'Allegato 6 prodotti ad azione specifica - biostimolanti;

Considerata la necessità di correggere il punto 8.3.1, per il prodotto n. 10 «Estratto fluido azotato a base di alga macrocystis integrifolia», dell'Allegato 7 Tolleranze;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate modifiche agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'Allegato 2, «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato 1 al presente decreto.

2. L'Allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato 2 al presente decreto.

3. L'Allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato 3 al presente decreto.

4. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (*Gazzetta Ufficiale* L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).

5. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 292

ALLEGATO *1*

Allegato 2

Ammendanti

Punto 2. **Ammendati**, è aggiunto il seguente prodotto:

1 N.	2 Denominazione del tipo	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	7 Note

17.	Compost esausto da fungicoltura	Prodotto ottenuto attraverso un processo di compostaggio e successiva pastorizzazione di materiali organici (paglia, deiezioni animali e torba) utilizzato in precedenza per la produzione di funghi	Umidità:massimo 60%
			pH compreso tra 4 e 8
			C organico sul secco: minimo 10%
			Azoto organico sul secco: minimo 1%
			C/N massimo 40
					Umidità
					pH
					C organico % sul secco
					Azoto organico % sul secco
					C/N
						Sono fissati i seguenti parametri di natura biologica:
						- Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.;
						n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0;
						- Escherichia coli in 1 g di campione t.q.;
						n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g;

ALLEGATO *2*

Allegato 6

Prodotti ad azione specifica

Punto 4.1 **Biostimolanti**, prodotto con numero d'ordine **8 b)**, denominazione del tipo "**Soluzione di filtrato di crema di alghe**", nella colonna 4 "**Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti**" il parametro **"Mannitolo 0,7%"** è sostituito da **"Mannitolo 0,7 g/L".**
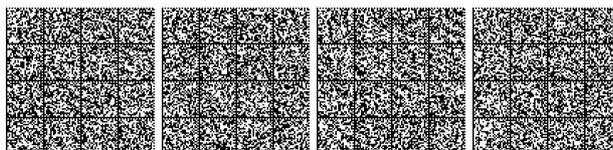
ALLEGATO *3*

Allegato 7

Tolleranze

Punto 4., **Ammendanti,** è aggiunta la seguente voce:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	C	N
Compost esausto da fungicoltura	3,0	0,3

Punto 8.3.1, **Prodotti ad azione su pianta - biostimolanti,** alla voce **"Per il prodotto n. 10"** è eliminato il **"Grado di umificazione"** con la relativa tolleranza.

19A03518

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 maggio 2019.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di sessantasei cooperative aventi sede nelle Regioni Campania e Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le sessantasei società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di sessantasei società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania e Piemonte, riportate nell'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2019

Il direttore generale: CELI
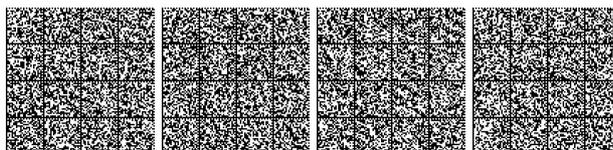
ALLEGATO

ELENCO N.6/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	MIFRA SOCIETA' COOPERATIVA	01480820628	BN - 123862	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	CAMPANIA	2012	10/02/2010
2	ACQUI FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	02154620062	AL - 231239	ACQUI TERME	AL	PIEMONTE	2008	29/01/2007
3	COOPERATIVA LA RISAIA S.C.R.L.	02351500067	AL - 248171	VALENZA	AL	PIEMONTE	NO	22/12/2011
4	D&M SOCIETA' COOPERATIVA	02331520060	AL - 246375	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2012	05/05/2011
5	DIASPORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	02331470068	AL - 246361	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	NO	10/05/2011
6	EXCELSIOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02328450065	AL - 246119	ACQUI TERME	AL	PIEMONTE	NO	13/04/2011
7	GW SERVICE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	02375110067	AL - 250267	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	NO	30/07/2012
8	IL DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02237130063	AL - 238206	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2011	15/01/2009
9	LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02266550066	AL - 240683	CASALE MONFERRATO	AL	PIEMONTE	NO	29/09/2009
10	PSA PONTEGGI COOPERATIVA OVADA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02307150066	AL - 244196	OVADA	AL	PIEMONTE	NO	08/10/2010
11	V.K.R. - SOCIETA' COOPERATIVA	03161380120	AL - 247705	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	NO	13/05/2010
12	3M EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA	02521930020	BI - 193321	PRALUNGO	BI	PIEMONTE	NO	21/09/2012
13	ABICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	02498040027	BI - 192297	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	21/11/2011
14	AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA	02484140021	BI - 191584	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	22/04/2011
15	AKADI - SOCIETA' COOPERATIVA	02481170021	BI - 191493	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	16/03/2011
16	ANNALISA DECOR - SOCIETA' COOPERATIVA	02477040022	BI - 191341	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	04/02/2011
17	AUGUSTA SOCIETA' COOPERATIVA	10360170012	BI - 194611	BIELLA	BI	PIEMONTE	2010	26/07/2010
18	BUGELLA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02230700029	BI - 183833	PONDERANO	BI	PIEMONTE	2010	29/09/2005
19	GUFO RE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	02520030020	BI - 193194	BIELLA	BI	PIEMONTE	2012	31/07/2012
20	HOTEL RISTORANTE SAUZE DI CESANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02463990024	BI - 190717	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	08/09/2010
21	IL TETTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02481590020	BI - 191464	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	16/03/2011
22	J.Y.A. SOCIETA' COOPERATIVA	02520410024	BI - 193230	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	26/07/2012
23	KROMO SOCIETA' COOPERATIVA	02467200024	BI - 190820	BIELLA	BI	PIEMONTE	2010	27/09/2010
24	L.B. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02188320028	BI - 182690	BIELLA	BI	PIEMONTE	2011	10/01/2005
25	LA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA	01901060028	BI - 172658	BIELLA	BI	PIEMONTE	2010	25/09/1997
26	PENSO A TE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02477400028	BI - 191295	BIELLA	BI	PIEMONTE	NO	07/02/2011
27	ALBATROS SOC. COOP.	02158270039	NO - 219126	NOVARA	NO	PIEMONTE	2008	15/07/2008
28	COOPERATIVA BROLETTO	02027140033	NO - 211010	NOVARA	NO	PIEMONTE	2008	24/11/2005
29	D.U.M. LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02320840032	NO - 229176	TRECATE	NO	PIEMONTE	NO	05/04/2012
30	ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	02301780033	NO - 228142	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	07/12/2011
31	LA ZAGARA SOCIETA' COOPERATIVA	02225650031	NO - 223048	GALLIATE	NO	PIEMONTE	NO	20/01/2010
32	NUOVA COOPERATIVA SERVIZIO BAR CENTRO SOCIALE	02301010035	NO - 228121	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	01/12/2011
33	SERVICE ONE SOCIETA' COOPERATIVA	02339730034	NO - 230415	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	08/10/2012

ELENCO N.6/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
34	THEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06150240965	NO - 220683	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	31/03/2008
35	4 SETUP SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	10700120016	TO - 1155397	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	02/03/2012
36	AXISTE SOCIETA' COOPERATIVA	10600000011	TO - 1147806	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	05/10/2011
37	B.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA	10304660011	TO - 1122017	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	13/04/2010
38	BACAR - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10155690018	TO - 1109975	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	24/09/2009
39	BERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	10164200015	TO - 1110901	MONCALIERI	TO	PIEMONTE	NO	08/10/2009
40	C.L.A. AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	10319070016	TO - 1123099	CANDIOLO	TO	PIEMONTE	NO	12/05/2010
41	COL.TRAS SOCIETA' COOPERATIVA	10512750018	TO - 1139409	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	28/03/2011
42	COOP. STUDIO SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE COOP. STUDIO S.C.	09942020018	TO - 1093203	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	15/10/2008
43	COOPERATIVA FEDE S.C.	10611080010	TO - 1148221	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	24/10/2011
44	COOPERATIVA POINT BREAK SOCIETA' COOPERATIVA	10258140010	TO - 1117795	CAFASSE	TO	PIEMONTE	NO	18/02/2010
45	COOPERATIVA SOCIALE INFERMIERI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10273510015	TO - 1119386	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	09/03/2010
46	COOPERATIVA SOCIALE PRONTO ASSISTENZA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA	10513450014	TO - 1139469	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	29/03/2011
47	EOLO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10587600015	TO - 1145931	GRUGLIASCO	TO	PIEMONTE	NO	06/09/2011
48	EPOREDIA SOCIETA' COOPERATIVA	10622020013	TO - 1148908	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	08/11/2011
49	FABER SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE FABER S.C.	10108230011	TO - 1106175	TORINO	TO	PIEMONTE	2010	18/06/2009
50	FILIERA CORTA SOCIETA' COOPERATIVA	10622620010	TO - 1149042	CHIVASSO	TO	PIEMONTE	NO	04/11/2011
51	GIARDINO DELL'EDEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10351790018	TO - 1125968	RIVOLI	TO	PIEMONTE	NO	08/07/2010
52	GLOBAL TRANS SECURITY SERVICE S.C.A.R.L.	10268800017	TO - 1118769	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	02/03/2010
53	I LEONI SOCIETA' COOPERATIVA	10089760010	TO - 1104532	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	07/05/2009
54	IL DOCUMENTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	08966200019	TO - 1014429	TORINO	TO	PIEMONTE	2010	27/09/2004
55	ILARIA - SOCIETA' COOPERATIVA	10785340018	TO - 1161773	BANCHETTE	TO	PIEMONTE	NO	26/07/2012
56	ITALGLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA	10275220019	TO - 1119201	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	11/03/2010
57	LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE LA RONDINE S.C.S.	09725370010	TO - 1076417	TORINO	TO	PIEMONTE	2010	27/11/2007
58	M.A.C. EXPERT GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	10516060018	TO - 1139715	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	06/04/2011
59	MANANA SOCIETA' COOPERATIVA	10426660014	TO - 1132518	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	17/12/2010
60	MASTER PACKING - SOCIETA' COOPERATIVA	10434530019	TO - 1134140	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	31/12/2010
61	MONDIALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10355290015	TO - 1126286	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	15/07/2010
62	MONVISEDIL BIOEDILE - SOCIETA' COOPERATIVA	10319050018	TO - 1123118	PORTE	TO	PIEMONTE	2010	04/05/2010
63	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	10505270016	TO - 1138800	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	25/03/2011
64	RISORSE OLTREPO' SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	07134341218	TO - 1160463	GRUGLIASCO	TO	PIEMONTE	NO	22/02/2012
65	RM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10618990013	TO - 1148628	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	04/11/2011
66	RMC MULTISERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10499180015	TO - 1138276	CHIVASSO	TO	PIEMONTE	2011	08/03/2011

19A03519
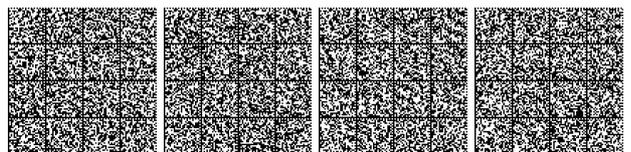
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 22 maggio 2019.

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23 della medesima legge, recante disposizioni sui procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di COVIP e di altre Autorità di vigilanza;

Vista la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro;

Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;

Visto l'art. 30-*bis* del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, prevedendo che la fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tenere conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi e affidando alla COVIP il compito di vigilare al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati, anche allo scopo di evitare discriminazioni;

Visto l'art. 50-*bis* del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro;

Viste le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con deliberazione del 21 settembre 2011;

Viste le Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2012, le quali hanno messo in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE;

Rilevata la necessità di dettare nuove disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformità all'art. 30-*bis* del decreto n. 198/2006, al fine di tenere conto delle sopra citate Linee direttrici della Commissione europea;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 14 febbraio 2019;

ADOTTA
le seguenti disposizioni:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto n. 252/2005 che abbiano iscritti attivi;

b) «discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006;

c) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici»: il Comitato previsto dagli articoli 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

Art. 2.
Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le condizioni di accesso e la contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 30-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi
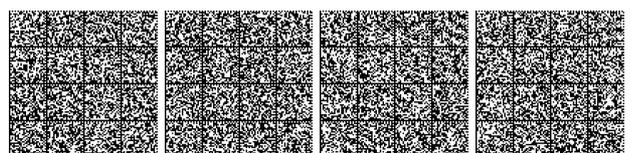
discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.

2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

Art. 3.

Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica

1. Ai sensi dell'art. 30-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.

3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando nelle ipotesi indicate dall'art. 30-*bis*, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.

4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 che erogano direttamente le prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.

5. Le forme di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un'impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le forme che già hanno convenzioni in essere per l'erogazione delle prestazioni provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adempimenti di cui al presente comma non trovano applicazione alle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni che non consentono nuovi apporti contributivi.

6. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro sessanta giorni dall'accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.

Art. 4.

Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito web l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 30-*bis*, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.

Art. 5.

Relazione della COVIP

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con deliberazione del 21 settembre 2011.

Roma, 22 maggio 2019

Il presidente: PADULA

19A03521
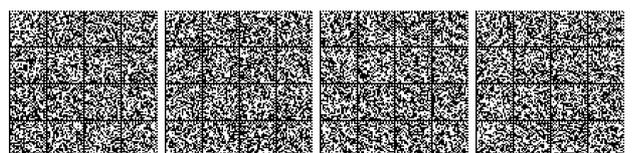
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sativex»

Estratto determina AAM/PPA n. 232/2019 del 18 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/61.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GW PHARMA LTD, con sede in Histon, Cambridge, Gran Bretagna.

Medicinale: SATIVEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 040548099 - «Spray per mucosa orale» 1 flacone nebulizzatore con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni;

A.I.C. n. 040548101 - «Spray per mucosa orale» 2 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni;

A.I.C. n. 040548113 - «Spray per mucosa orale» 3 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni;

A.I.C. n. 040548125 - «Spray per mucosa orale» 4 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni;

A.I.C. n. 040548137 - «Spray per mucosa orale» 5 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni;

A.I.C. n. 040548149 - «Spray per mucosa orale» 6 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni;

A.I.C. n. 040548152 - «Spray per mucosa orale» 10 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni;

A.I.C. n. 040548164 - «Spray per mucosa orale» 12 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni,

alla società:

GW Pharma(International) BV, con sede in Amersfoort A1, Databankweg 26, 3821AL Amersfoort.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03473

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliadel»

Estratto determina AAM/PPA n. 264/2019 del 25 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/121.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MGI Pharma Limited, con sede in European Knowledge Centre, Mosquito Way, Holborn, London, Gran Bretagna.

Medicinale: GLIADEL.

Confezione: A.I.C. n. 034709016 - 7,7 mg 8 impianti,

alla società: MGI Pharma GMBH, con sede in Lyoner Strasse 36, 60528 Frankfurt Am Main, (Germania).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03474

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 288 del 16 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml Colirio, Solucao dal Portogallo con numero di autorizzazione 5218961, intestato alla società Novartis Farma - Produtos Farmaceuticos, S.A. e prodotto da Alcon Cusi, S.A. e da S.A. Alcon-Couvreur, N.V., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola, NA.

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045628029 (in base 10) 1CJGMX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: un ml di collirio contiene 5 mg di moxifloxacina (come moxifloxacina cloridrato, 5,45 *mg)*. Una goccia di collirio contiene 190 microgrammi di moxifloxacina.

Eccipienti: sodio cloruro, acido borico, acqua depurata. Piccole quantità di sodio idrossido e acido cloridrico possono essere aggiunte per mantenere i normali livelli di acidità (pH).

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lo De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Pharma partners S.R.L. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045628029.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione «1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045628029.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03475

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto determina IP n. 302 del 16 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AMIAS 16 mg tablets, 28 tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione PL 16189/0004, intestato alla società Takeda UK LTD e prodotto da Takeda UK LTD e prodotto da Delpharm novara SRL e da Takeda Ireland Limited, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola NA.

Confezione: BLOPRESS «16 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PP.

Codice A.I.C.: 047457015 (in base 10) 1F88RR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene.

Principio attivo: 16 mg Candesartan cilexetil.

Eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lo.

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Pharm@idea S.r.l. via del commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS).

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BLOPRESS «16 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PP.

Codice A.I.C.: 047457015.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Blopress» «16 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PP.

Codice A.I.C.: 047457015.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione Europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03476

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femara»

Estratto determina IP n. 342 del 29 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMARA «2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 100 COMPRESSE dal Belgio con numero di autorizzazione BE182926, intestato alla società Novartis Farma NV/SA (BE) e prodotto da Novartis Pharma S.a.s (FR), Novartis Healthcare A/S (DK), Salutas Pharma GmbH (DE), Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, - GU16 7SR (UK), V.J. Salomone Pharma Ltd. (MT), Novartis Hungária Ktf. (HU), Novartis s.r.o. (CZ), Demetriades & Papaellinas Ltd. (CY), Pharma GmbH (DE), Novartis Pharma B.V. (NL), Novartis Sverige AB (SE), Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, RH12 5AB (UK), Novartis Farmaceutica SA (ES), Novartis Farma S.p.A., Torre Annunziata - Napoli (IT), Novartis Farma (PT), Novartis Finland Oy (FI), Novartis Pharma NV/SA (BE), Novartis Pharma GmbH (AT), Novartis Norge AS (NO), Novartis (Hellas) S.A.C.I. (GR), Novartis Farma S.P.A., Origgio - Varese (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C. n.: 044537025 (in base 10), 1BH561(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di letrozolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e silice colloidale anidra. Il rivestimento è costituito da ipromellosa, talco, macrogol 8000, titanio diossido (E 171) e ossido di ferro giallo (E 172).

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).
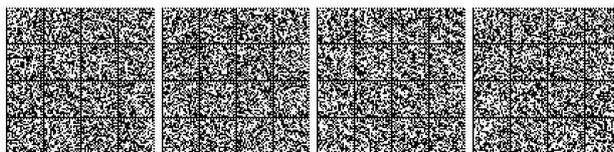
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C. n.: 044537025.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C. n.: 044537025.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03477

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ibustrin»

Estratto determina IP n. 348 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IBUSTRIN «200 MG COMPRIMIDOS» 6x10 COMPRIMIDOS dal Portogallo con numero di autorizzazione 8633636, intestato alla società Laboratorios Pfizer, Lda (PT) e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: IBUSTRIN «200 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n.: 047511011 (in base 10), 1F9XH3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, magnesio laurilsolfato, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IBUSTRIN «200 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n.: 047511011.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IBUSTRIN «200 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n.: 047511011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03478

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ditropan»

Estratto determina IP n. 349 dell'8 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DITROPAN 5 MG TABLETY dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 53/725/92-C, intestato alla società Sanofi-Aventis, S.R.O. (Repubblica Ceca) e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (Milano).

Confezione: DITROPAN «5 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n.: 047463017 (in base 10), 1F8GM9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: oxibutinina cloridrato 5 mg;

eccipienti: lattosio (aggiungere avvertenza), cellulosa microcristallina, calcio stearato, indaco carminio (E132) lacca di alluminio.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato;

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DITROPAN «5 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n.: 047463017.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DITROPAN «5 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n.: 047463017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03479

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edera Sanofi»

Con la determina n. aRM - 73/2019 - 8055 del 13 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sanofi S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EDERA SANOFI.

Confezione: 044142014.

Descrizione: «sciroppo» 1 flacone in vetro da 100 ml con misurino graduato.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03480

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipramol».

Con la determina n. aRM - 74/2019 - 813 del 13 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IPRAMOL;

confezioni:

039021011 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 20 fiale steri-neb;

039021023 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 60 fiale steri-neb;

039021035 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 5 fiale steri-neb;

039021074 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 30 fiale steri-neb;

039021086 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 40 fiale steri-neb;

039021098 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 50 fiale steri-neb;

039021047 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 10 fiale steri-neb;

039021050 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 15 fiale steri-neb;

039021062 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 25 fiale steri-neb;

039021100 - «0.5 mg/2.5 mg in 2.5 ml soluzione per nebulizzatore» 2 x 30 fiale steri-neb.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03481

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacrolimus Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 75/2019 - 2322 del 13 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TACROLIMUS MYLAN GENERICS;

confezioni:

A.I.C. n. 040203010 - «0,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203022 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203034 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203046 - «0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203059 - «0,5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203061 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203073 - «1 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203085 - «1 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203097 - «1 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203109 - «1 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203111 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203123 - «1 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203135 - «5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203162 - «5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203174 - «5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203147 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203150 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040203186 - «5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03482
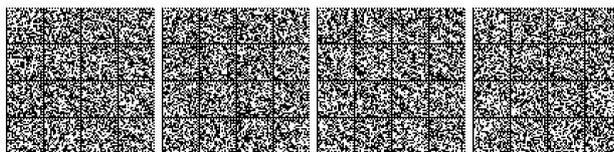
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Axympa»

Con la determina n. aRM - 76/2019 - 813 del 13 maggio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AXYMPA;

confezioni:

A.I.C. n. 043286018 - «180 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043286020 - «180 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043286032 - «180 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043286044 - «180 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043286057 - «360 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043286069 - «360 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043286071 - «360 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043286083 - «360 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A03483

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto determina AAM/PPA n. 398 del 20 maggio 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BLOPRESS, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«4 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451434 (in base 10) 0ZWVFB(in base 32);

«4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451446 (in base 10) 0ZWVFQ (in base 32);

«4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451459 (in base 10) 0ZWVG3 (in base 32);

«4 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451461 (in base 10) 0ZWVG5 (in base 32);

«4 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451473 (in base 10) 0ZWVGK (in base 32);

«4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451485 (in base 10) 0ZWVGX (in base 32);

«4 mg compresse» 91 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451497 (in base 10) 0ZWVH9 (in base 32);

«4 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451509 (in base 10) 0ZWVHP (in base 32);

«4 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451511 (in base 10) 0ZWVHR (in base 32);

«4 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451523 (in base 10) 0ZWVJ3 (in base 32);

«8 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451535 (in base 10) 0ZWVJH (in base 32);

«8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451547 (in base 10) 0ZWVJV (in base 32);

«8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451550 (in base 10) 0ZWVJY (in base 32);

«8 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451562 (in base 10) 0ZWVKB (in base 32);

«8 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451574 (in base 10) 0ZWVKQ FB(in base 32);

«8 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451586 (in base 10) 0ZWVL2 (in base 32);

«8 mg compresse» 91 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451598 (in base 10) 0ZWVLG (in base 32);

«8 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451600 (in base 10) 0ZWVLJ (in base 32);

«8 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451612 (in base 10) 0ZWVLW (in base 32);

«8 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451624 (in base 10) 0ZWVM8 (in base 32);

«16 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451636 (in base 10) 0ZWVMN (in base 32);

«16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451648 (in base 10) 0ZWVN0 (in base 32);

«16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451651 (in base 10) 0ZWVN3 (in base 32);

«16 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451663 (in base 10) 0ZWVNH (in base 32);

«16 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451675 (in base 10) 0ZWVNV (in base 32);

«16 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451687 (in base 10) 0ZWVP7 (in base 32);

«16 mg compresse» 91 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451699 (in base 10) 0ZWVPM (in base 32);

«16 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451701 (in base 10) 0ZWVPP (in base 32);

«16 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451713 (in base 10) 0ZWVQ1(in base 32);

«16 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451725 (in base 10) 0ZWVQF (in base 32);

«32 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451737 (in base 10) 0ZWVQT (in base 32);

«32 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451749 (in base 10) 0ZWVR5 (in base 32);

«32 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451752 (in base 10) 0ZWVR8 (in base 32);

«32 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451764 (in base 10) 0ZWVRN (in base 32);

«32 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451776 (in base 10) 0ZWVS0 (in base 32);

«32 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451788 (in base 10) 0ZWVSD (in base 32);

«32 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451790 (in base 10) 0ZWVSG (in base 32);

«32 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451802 (in base 10) 0ZWVSU (in base 32);

«32 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451814 (in base 10) 0ZWVT6 (in base 32);

«32 mg compresse» 91 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451826 (in base 10) 0ZWVTL (in base 32);

«32 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451838 (in base 10) 0ZWVTY (in base 32);

«32 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451840 (in base 10) 0ZWVU0 (in base 32);

«32 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451853 (in base 10) 0ZWVUF (in base 32);

«32 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451865 (in base 10) 0ZWVUT(in base 32);

«32 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 033451877 (in base 10) 0ZWVV5(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Principi attivi: candesartan cilexetil.

Numero di procedura: n. UK/H/0198/001-005/II/069 (armonizzazione del *dossier* di qualità (Modulo 3)).

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM) - via Elio Vittorini n. 129 - cap. 00144, Italia, codice fiscale 00696360155.
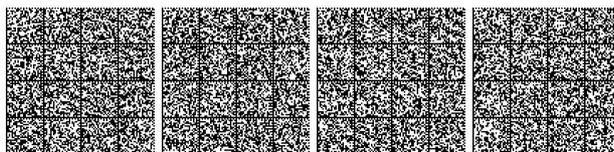
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03560

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 399 del 20 maggio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale CLARITROMICINA MYLAN GENERICS.

Numeri di procedura:

n. UK/H/0815/001-002/II/035;

n. UK/H/0815/001-002/II/036.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Claritromicina Mylan Generics», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 20 - c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03561

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lobidiur»

Estratto determina AAM/PPA n. 400 del 20 maggio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo), relativamente al medicinale LOBIDIUR.

Numero di procedura: n. NL/H/1068/001-002/II/019.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta di un produttore di principio attivo supportato da un ASMF con due siti aggiuntivi di micronizzazione, relativamente al medicinale «Lobidiur», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Luxembourg, 1, Avenue de la Gare - c.a.p. L-1611, Lussemburgo (LU).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03562

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nobizide»

Estratto determina AAM/PPA n. 401 del 20 maggio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo), relativamente al medicinale NOBIZIDE.

Numero di procedura: n. NL/H/1069/001-002/II/019.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta di un produttore di principio attivo supportato da un ASMF con due siti aggiuntivi di micronizzazione, relativamente al medicinale «Nobizide», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Luxembourg, 1, Avenue de la Gare - c.a.p. L-1611, Lussemburgo (LU).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03563

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle Linee guida contenenti le regole tecniche e raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate.

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è stata pubblicata la determinazione n. 121 del 17 maggio 2019 con la quale sono state adottate le «Linee guida contenenti le regole tecniche e raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate»:

https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti_amministrativi_0_121985_725_1.html.

Le Linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definiscono le specifiche tecniche cui sono destinatari i prestatori di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del regolamento UE n.910/2014 (eIDAS).

19A03603

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Lilongwe (Malawi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Eugenio Sabelli, Console onorario in Lilongwe (Malawi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lusaka e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lusaka, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

q) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lusaka dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2019

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

19A03564

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Blantyre (Malawi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Grazia Bargellini, Vice Console onorario in Blantyre (Malawi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lusaka e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lusaka, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

q) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lusaka dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2019

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

19A03565

Riorganizzazione della rete consolare onoraria in Turchia

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione del Consolato onorario in Bursa (Turchia), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Istanbul, è così confermata: la Provincia di Bursa.

Art. 2.

La circoscrizione del Vice Consolato onorario in Bodrum (Turchia), posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Izmir (Smirne), è così confermata: la Provincia di Mugla.

Art. 3.

Il Consolato onorario in Iskenderun (Alessandretta - Turchia), viene posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Ankara, con circoscrizione territoriale così rideterminata: le Province dell'Hatay e di Osmaniye.

Art. 4.

La circoscrizione del Consolato onorario in Antalya (Turchia), posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Izmir (Smirne), è così rideterminata: le Province di Antalya, di Icel e di Adana.

Art. 5.

Il Vice Consolato onorario in Nevsehir (Turchia), viene posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Izmir (Smirne), con circoscrizione territoriale così rideterminata: le Province di Nevsehir, Kayseri, Aksaray, Konya e Nigde.
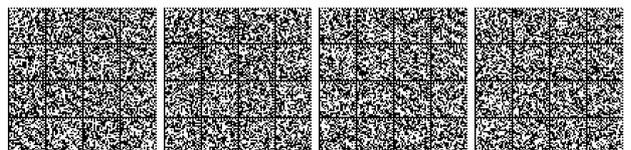
Art. 6.

Il Consolato onorario in Gaziantep (Turchia), viene posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Ankara, con circoscrizione territoriale così rideterminata: le Province di Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Sanliurfa, Siirt, Sirnak e Kahramanmaras.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2019

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

19A03566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio tutela Formaggio Asiago con sede in corso Fogazzaro n. 18 - 36100 Vicenza e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Asiago» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ASIAGO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, «Asiago Fresco» (altrimenti detto «Asiago pressato») e «Asiago Stagionato» (altrimenti detto «Asiago d'allevo»), le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Fresco» al periodo minimo di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive/organolettiche:		
pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
occhiatura marcata ed irregolare		
sapore delicato e gradevole		
crosta sottile ed elastica		
b) chimiche:		
umidità	39,50%	+/- 4,50
proteine	24,00%	+/- 3,50
grasso	30,00%	+/- 4,00
cloruro di sodio	1,70%	+/- 1,00
grasso sul secco	non inferiore a 44%	nessuna
c) fisiche:		
scalzo	diritto o leggermente convesso	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 11 a 15 kg	
altezza	da 11 a 15 cm	
diametro	da 30 a 40 cm	

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Stagionato» al periodo minimo di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive/organolettiche:		
pasta di colore paglierino o leggermente paglierino		
occhiatura di piccola e media grandezza		
sapore dolce e leggermente saporito - fragrante («vecchio»)		
crosta liscia e regolare		
b) chimiche:		
umidità	34,50%	+/- 4,00
proteine	28,00%	+/- 4,00
grasso	31,00%	+/- 4,50
cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
grasso sul secco	non inferiore a 34%	nessuna
c) fisiche:		
scalzo	diritto o quasi diritto	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 8 a 12 kg	
altezza	da 9 a 12 cm	
diametro	da 30 a 36 cm	
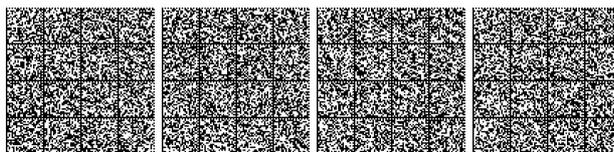
Sia per l'«Asiago Fresco» che per l'«Asiago Stagionato», al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto delle specifiche visive/organolettiche, chimiche e i requisiti di peso sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al preconfezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati, la produzione di formaggio «Asiago» in forma diversa da quella cilindrica.

Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine «ASIAGO» impressa sullo scalzo.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Art. 3.

Zona geografica delimitata

Il formaggio «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

Provincia di Vicenza: tutto il territorio;

Provincia di Trento: tutto il territorio;

Provincia di Padova: il territorio dei Comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon, Cittadella e Fontaniva;

Provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il Paese di Rossano Veneto, in Provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada regionale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della Provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della Provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della Provincia di Vicenza.

Le zone di produzione sopraindicate che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori di latte, raccoglitori, trasformatori, stagionatori e confezionatori di formaggio senza crosta, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. La verifica di non conformità di processo e di prodotto comporta il divieto di commercializzazione del prodotto con la denominazione «Asiago». Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate a verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

foraggi:

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;

ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;

sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi.

mangimi:

farine di carne, pesce e di penne;

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;

ortaggi e frutta essiccati;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri;

urea, urea-fosfato, biureto (ad uso zootecnico);

cotone.

Almeno il 50% della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica descritta all'art. 3 del presente disciplinare.

Almeno il 50% della sostanza secca della razione alimentare deve essere apportata da foraggi.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.

Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia «Fresco» che in quella «Stagionato», viene prodotto con latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia.

Il latte deve essere stoccato in caseificio a temperatura compresa fra i 4 e gli 11°C.

Il latte destinato alla produzione di formaggio «Asiago» «prodotto della montagna» può essere stoccato alle temperature determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Il latte deve essere raccolto entro trentasei ore dalla prima mungitura. Per la produzione del formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna», il latte deve essere raccolto entro il termine massimo di quarantotto ore dalla prima mungitura.

Il latte va trasformato entro quarantotto ore dall'entrata in caseificio.

Per la produzione del formaggio «Asiago Fresco» viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, crudo, termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio «Asiago Stagionato» viene utilizzato latte derivante da più mungiture consecutive parzialmente scremate per affioramento, o derivante da più mungiture consecutive di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo, o termizzato a 57/68°C con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago Fresco» deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte intero, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago Stagionato» deve essere latte parzialmente scremato per affioramento e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio.

L'uso del lisozima (E1105) è in ogni caso vietato nella produzione del formaggio «Asiago».

Nella trasformazione del latte in «Asiago Fresco» sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 35/40°C;

taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;

temperatura di semicottura: 44°C +/- 2°C;

pressatura per massimo 12 ore.
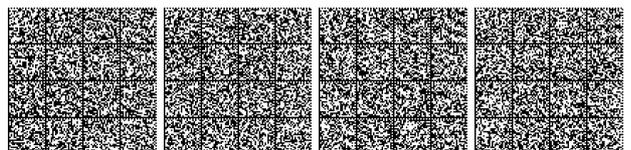
Nella trasformazione del latte in «Asiago Stagionato» sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 33/37°C;

taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;

temperatura di semicottura: 47°C +/- 2°C.

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio «Asiago».

Modalità di conservazione e stagionatura.

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20° +/- 2° Be.

La stagionatura minima dell'«Asiago Fresco» è di giorni venti dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago Stagionato» è di giorni novanta dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è di giorni novanta dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'«Asiago Stagionato» e di giorni trenta dalla data di produzione per l'«Asiago Fresco».

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature non inferiori a 5°C.

Il formaggio «Asiago», che utilizza la menzione «prodotto della montagna», deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano, in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Art. 6.
Legame fra il prodotto e la zona di produzione

Numerosi sono gli elementi storici e tradizionali che radicano nel tempo e nel territorio il formaggio «Asiago» storicamente originario dell'altopiano di Asiago situato in Provincia di Vicenza ai confini con la Provincia di Trento. La produzione del formaggio «Asiago» risale all'anno mille ed è da allora proseguita agli inizi del millenovecento anche in un'area limitrofa all'altopiano di Asiago, che può essere compresa in un raggio di circa ottanta chilometri.

Trattasi di un'area circostante a quella storica dove gli allevatori dell'altopiano di Asiago, costretti a trasferirsi a seguito degli eventi bellici della prima guerra mondiale (1915-1918), trovarono le condizioni agronomiche, ambientali, climatiche idonee a sviluppare l'allevamento bovino e la tradizione casearia.

La zona di produzione del formaggio «Asiago» comprende un'area costituita dagli altopiani di Asiago, Lavarone, Vezzena e Folgaria, che rappresentano la zona originaria, dalle montagne trentine, da una fascia intermedia pedemontana formata dalle colline del Grappa, di Breganze, di Schio, di Valdagno e Chiampo, nonché da una fascia della pianura irrigua vicentina, padovana e trevigiana.

Nell'area di produzione, le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee per quanto riguarda sia il livello di piovosità che della temperatura. Sotto il profilo pedologico il terreno è sostanzialmente calcareo. In tutte le fasce altimetriche della zona è diffusa la coltura foraggera permanente, caratterizzata da essenze graminacee e leguminose naturali e la coltivazione di cereali (frumento, orzo, mais). Nella fascia altimetrica montana tutta la superficie agricola non boschiva è destinata a pascolo e prato pascolo.

Le razze bovine maggiormente presenti negli allevamenti dell'area sono quelle della Frisona Italiana, seguita dalla Bruna Alpina, dalla Rendena e dalla Pezzata Rossa.

Un elemento particolarmente importante è dato dal fattore umano. La caratteristica modalità di produzione, secondo metodi leali e costanti, è stata mantenuta intatta nel tempo attraverso la trasmissione dell'antica arte casearia locale e delle tecniche di trasformazione del latte in formaggio.

Art. 7.
Organismo di controllo

In conformità con le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, dall'organismo di controllo autorizzato. L'organismo di controllo è CSQA Certificazioni S.r.l. - via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - tel. +39-0445-313011, fax +39-0445-313070, e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.
Etichettatura

8.1 Identificazione e marchiatura.

Tutte le forme di formaggio «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione,

che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione.

Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulle forme di formaggio è di mm 100 per l'«Asiago Fresco» e di mm 80 per l' «Asiago Stagionato». Nelle fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,

ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l' «Asiago Fresco» e di 20 mm per l'«Asiago Stagionato».

Tutti i contrassegni identificativi della D.O.P. «Asiago» (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera può essere coperto da pellicole, nastri o serigrafie.

Le forme di «Asiago Stagionato» presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio	B
febbraio	C
marzo	D
aprile	E
maggio	H
giugno	I
luglio	L
agosto	N
settembre	P
ottobre	S
novembre	T
dicembre	U

Fermi restando gli obblighi di tracciabilità ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione «ASIAGO» ripetuto più volte in sequenza, su almeno un lato dello scalzo. A tale proposito, il Consorzio di tutela fornisce in uso apposita strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto.

Le forme di formaggio «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna».
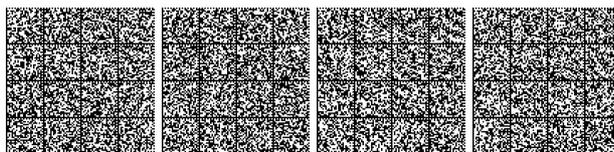
Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:

8.2. Presentazione e confezionamento.

Le forme intere di formaggio «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di forma, tranci, fettine, ecc.) con la crosta. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto.

Il confezionamento nelle varie pezzature (cubetti, grattugia, fettine, tranci, forma intera compresa, ecc.) qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine, deve avvenire con modalità che consentano di garantire la rintracciabilità del prodotto.

Il formaggio «Asiago» prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, che gode della menzione «prodotto della montagna» si può fregiare nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni:

il formaggio «Asiago Fresco» può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago pressato»;

il formaggio «Asiago Fresco», con stagionatura superiore a quaranta giorni, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago Fresco riserva»;

il formaggio «Asiago Stagionato» può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago d'allevo»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quattro mesi e fino a dieci mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago mezzano» o «Asiago Stagionato mezzano»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a dieci mesi e fino a quindici mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago vecchio» o «Asiago Stagionato vecchio»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quindici mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago stravecchio» o «Asiago Stagionato stravecchio».

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».

Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purché conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la denominazione «ASIAGO», affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a denominazione di origine protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.

19A03615

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
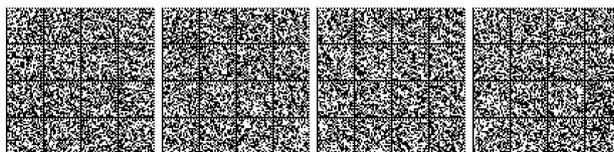
(WI-GU-2019-GU1-130) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
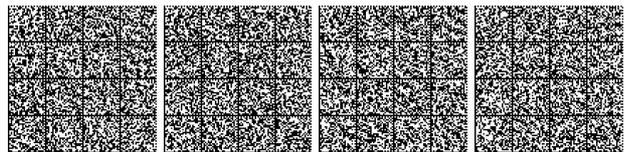
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
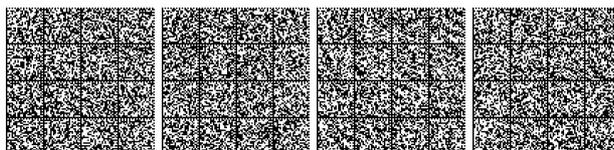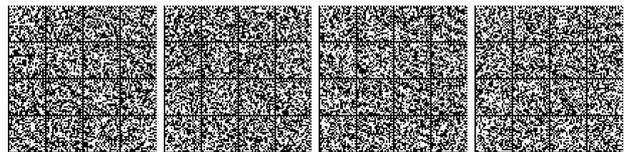
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.